

C.FISC:  
CCIAA-NREA:

## ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2014

Spettabile Impresa,

la Camera di Commercio di Napoli La informa che il **pagamento del diritto annuale 2014**, dovuto da tutte le imprese iscritte nella **Sezione Ordinaria** del Registro Imprese, deve essere effettuato in un'unica soluzione, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno 2014**. E' anche possibile effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi, entro il 16 luglio 2014 maggiorando l'importo dello 0.40% tramite arrotondamento al centesimo di euro (se il terzo decimale è inferiore a 5, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) – Circolare Ministero Sviluppo Economico nr. 19230 del 3-3-2009.

Tale maggiorazione va applicata anche in presenza di pagamento totale in compensazione ed è alternativa all'istituto del ravvedimento breve. (Circolare Ministero Sviluppo Economico 3587/C). Il pagamento deve essere eseguito in un'unica soluzione **tramite modello di pagamento unificato F24**.

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale 2014 con crediti derivanti da altri tributi e/o contributi. Non è possibile invece compensare sanzioni ed interessi. (Risoluzione Agenzia delle Entrate 115/E del 23-5-2003).

### PRECISAZIONE

Con nota del 5 dicembre 2013, Prot. n° 0201237, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato le misure del diritto annuale già definite per l'anno 2013.

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevedendo che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche Amministrative (REA).

Lo stesso articolo 18 prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

A seguito di tale modificazione per alcune tipologie di soggetti si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale; in particolare le società semplici e le società di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 sono tenute dal 2011, al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato mentre le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.

#### IMPORTI DOVUTI:

L'importo da versare si determina sommando i vari importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa di Euro 200,00 e le aliquote di seguito riportate, relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato<sup>2</sup>

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE	IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
Da	a		
€ 0,00	€ 100.000,00	Misura fissa	€ 200,00
oltre € 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00
oltre € 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00
oltre € 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00
oltre € 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00
oltre € 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00
oltre € 35.000.000,01	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00

(2) Per l'esatta individuazione dei righi IRAP ai fini dell'importo da considerare per la base del calcolo si può consultare il sito [www.na.camcom.it](http://www.na.camcom.it)

Per le sole imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 è stato stabilito un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato quindi € 200,00 per la sede ed € 40,00 per ciascuna unità locale. Per queste quindi non si effettuerà più la determinazione del diritto annuale in base al fatturato.

#### UNITA' LOCALI

Le imprese che hanno **Unità Locali** sono tenute, per ognuna di esse, ad un ulteriore versamento del **20% di quanto versato per la sede a favore della Camera di Commercio nel cui territorio si trova la Unità Locale**.

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello unificato F24 devono essere indicati:

- codice ente: la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato (per Napoli **NA**);
- il codice tributo: **3850**
- l'anno di riferimento: **2014**
- l'importo versato a debito
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a

- ciascuna Camera di Commercio e la relativa sigla automobilistica.

### **ARROTONDAMENTI**

La circolare n. 19230 del 3-3-2009 il Ministero dello Sviluppo Economico nel confermare che l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio mediante modello F24 è espresso in unità di euro, ha precisato i criteri di arrotondamento a cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale: il criterio individua un nuovo algoritmo di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali (la circolare citata è consultabile sul sito [www.na.camcom.it](http://www.na.camcom.it)).

### **TRASFERIMENTI**

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2014.

### **SANZIONI**

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/05 e dal Regolamento della Camera di Commercio.

**Si ricorda che il rilascio della certificazione da parte del Registro Imprese è strettamente vincolato al pagamento del diritto annuale dell'anno precedente.**

**ATTENZIONE:** in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Registro delle Imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo delle singole province, così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse.

Nel caso codesta impresa non avesse provveduto al pagamento del diritto annuale per gli anni pregressi, è opportuno rivolgersi agli sportelli di questa Camera, sia per evitare l'inserimento nei ruoli esattoriali sia per usufruire di eventuali rateizzazioni, nonché del ravvedimento operoso per il 2013.

Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuali, registri e repertori o relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

Gli sportelli dell'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli sono situati al Centro Direzionale isola C/2, aperti al pubblico il **lunedì – martedì e giovedì 8,45 alle 12,00**. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti in via prioritaria all'indirizzo di posta elettronica: [diritto.annuale@na.camcom.it](mailto:diritto.annuale@na.camcom.it)  
sito web: [www.na.camcom.it](http://www.na.camcom.it)

Distinti saluti.

Napoli, maggio 2014

Il Segretario Generale  
(Avv. Mario Esti)